



Integrazione Socio Sanitaria Distretto LT/5

Gaeta Comune capofila

Formia – Minturno – Itri – S.S. Cosma e Damiano – Castelforte
Spigno Saturnia – Ponza – Ventotene

REGOLAMENTO DISTRETTUALE SULL’AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

Distretto
Socio Sanitario LT 5

INDICE

TITOLO I Finalità e soggetti

Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Finalità e obiettivi	pag. 3
Art. 3 - Minori	pag. 3
Art. 4 – Diritti dei minori affidati	pag. 3
Art. 5 – Famiglia d’origine	pag. 4
Art. 6 – Affidatari	pag. 4
Art. 7 - Diritti e doveri degli affidatari	pag. 4
Art. 8 - Terzo Settore, formazioni sociali e cittadini	pag. 5
Art. 9 - Autorità Giudiziaria, esercenti la responsabilità genitoriale, Tutore	pag. 5
Art. 10 - Regione Lazio	pag. 6
Art. 11 - Servizio Distrettuale per l’affidamento familiare	pag. 6
Art. 12 – Equipe Territoriale	pag. 7

TITOLO II Competenze ed organizzazione degli interventi di affidamento familiare

Art. 13 – Tipologie dell’affidamento familiare: etero/intra familiare	pag. 7
Art. 14 – Tipologie dell’affidamento familiare: consensuale/giudiziale	pag. 8
Art. 15 – Modalità di intervento	pag. 8
Art. 16 – Progetto Quadro e Progetto di affidamento	pag. 8

TITOLO III Definizione dei contributi

Art. 17 – Sostegno economico	pag. 9
Art. 18 – Ulteriori forme di sostegno alla famiglia affidataria	pag. 10
Art. 19 – Copertura assicurativa responsabilità civile	pag. 10
Art. 20 – Conclusione dell’affidamento familiare	pag. 10

Distretto
Socio Sanitario LT 5

TITOLO I

Finalità e soggetti

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e gestione dell'intervento dell'affidamento familiare nell'ambito del Distretto Socio Sanitario LT/5 dove sono compresi i Comuni di Gaeta, capofila del Distretto, Formia, Minturno, Itri, S.S. Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene.

Art. 2 Finalità e obiettivi

L'affidamento familiare per minori è regolato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata e integrata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001 "Diritto del minore alla propria famiglia". L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare e sostenere una famiglia che attraversa un periodo di difficoltà assicurando al bambino, attraverso il suo affidamento ad un altro nucleo familiare o ad una persona singola, affetti e cura per un sano sviluppo.

Nell'affidamento familiare i vincoli affettivi tra il bambino e la famiglia di origine vengono mantenuti e sollecitati, poiché il fine dell'affidamento è il ricongiungimento familiare.

L'affidamento familiare è un intervento di breve e medio periodo, non superiore ai 24 mesi (art. 4 comma 4 della L. n. 184/83 e ss.mm. e ii). Il Tribunale per i minorenni può prorogare l'affidamento nel caso in cui la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al bambino.

Qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, l'affidamento accompagna il ragazzo verso l'autonomia personale e socio-economica, favorendo incontri periodici con i familiari, con gli affidatari e con quanti hanno accompagnato il ragazzo/a nel suo percorso, secondo le modalità definite dal Tribunale per i Minorenni e dai Servizi sociali.

Art. 3 – Minori

I soggetti per cui è possibile ricorrere all'affidamento familiare sono i minori da 0 a 17 anni, di nazionalità italiana o straniera, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, a causa di:

- malattie del/i genitore/i;
- morte di uno dei genitori e mancanza di figure parentali disponibili ad accudire;
- disgregazione del nucleo familiare;
- difficoltà educative da parte dei genitori;

Ogni altra situazione in cui il servizio competente ne ravvisi l'opportunità.

Per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro, a seguito di presentazione di specifica relazione del servizio competente su consenso dell'interessato, l'affido può protrarsi oltre il diciottesimo anno d'età, sino al raggiungimento di un'autonomia del soggetto, con revisione del progetto a cadenza semestrale e comunque non oltre il ventunesimo anno d'età.

E' possibile l'affidamento familiare anche di bambini dai 0-24 mesi per i quali, in particolare è fondamentale la presenza di figure di attaccamento adeguate e stabili il più precocemente possibile. Il periodo di affidamento familiare deve essere molto breve, il giudice deve decidere velocemente se il bambino può tornare nella sua casa o essere adottato. L'affidamento familiare è possibile anche per bambini diversamente abili e per i MSNA (minori stranieri non accompagnati) privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura.

Art. 4 – Diritti dei minori affidati

Il minore ha diritto:

- a essere adeguatamente preparato ed ascoltato ai fini della predisposizione del Progetto quadro e del Progetto di affido che lo riguardano;

- a mantenere i rapporti con la propria famiglia secondo tempi e modi individualizzati ove non vi sia controindicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e nelle modalità da questa indicate;
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria al termine dell’affido, salvo specifiche controindicazioni.

Art. 5 – Famiglia d’origine

La famiglia di origine del bambino è soggetto dell’intervento di affidamento familiare affinché possa superare le condizioni che hanno portato all’allontanamento del bambino, favorendo il suo rientro nel nucleo nel più breve tempo possibile. Il sostegno alla famiglia d’origine fa parte integrante del Progetto Quadro e del progetto di affidamento.

Diritti e doveri della famiglia d’origine.

La famiglia d’origine ha diritto:

- ad essere informata circa le finalità dell’affidamento familiare ed avere comunicazione tempestiva e consultazione circa le decisioni in merito al figlio/a e all’intervento di affidamento;
- di ricevere le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria;
- a mantenere un rapporto significativo con il proprio figlio/a salve le limitazioni e le modalità disposte con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, e mantenere contatti con la famiglia affidataria;
- partecipare alla messa a punto del progetto quadro e del Progetto di affidamento;
- ad essere destinataria di un processo d’aiuto volto al superamento delle difficoltà familiari
- scegliere, ascoltato il bambino, l’indirizzo scolastico, la conseguente iscrizione ed essere informato sull’andamento scolastico del figlio;
- di essere informati e decidere eventuali trattamenti chirurgico-sanitari;
- essere tutelati nella propria sfera di riservatezza.

La famiglia d’origine ha il dovere di:

- rispettare gli accordi, in caso di affidamento consensuale e/o le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale;
- collaborare con il servizio competente e con la famiglia affidataria;
- favorire il rientro del minore in famiglia in sintonia con il progetto di affido;
- contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese per il figlio;
- rispettare la riservatezza della famiglia affidataria.

Art. 6 – Affidatari

La famiglia affidataria è una risorsa e rappresenta una “famiglia in più” che non si sostituisce o non si pone in alternativa alla famiglia di origine dei bambini accolti. Gli affidatari possono essere individuati tra quanti (coppie con figli, coppie senza figli o persone singole) si rendono disponibili per l’affidamento e per i quali il Servizio Distrettuale competente abbia accertato:

- la disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, ad un sano sviluppo psico-fisico del minore, assicurando il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e la cura delle relazioni affettive, provvedendo alle necessità di prevenzione e cura della salute;
- la formazione specifica sul tema;
- l’integrazione nell’ambito sociale;
- la disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari;
- la disponibilità al rapporto con la famiglia di origine;
- la disponibilità a favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel progetto Quadro di affidamento e impegnandosi a mantenere, se positive, le relazioni affettive maturate durante l’affidamento;
- che non abbiano riportato condanne penali né abbiano processi penali pendenti a loro carico.

Art. 7 – diritti e doveri degli affidatari

La famiglia affidataria ha il diritto:

- di ricevere la formazione specifica sull’Affidamento Familiare;

Distretto
Socio Sanitario LT 5

- ad essere informati circa la situazione del bambino che viene proposto per l'accoglienza e sul Progetto Quadro elaborato per la famiglia;
- chiedere l'ascolto e il coinvolgimento anche dei figli conviventi della coppia affidataria;
- ad essere coinvolti in tutte le fasi del progetto;
- usufruire del sostegno psico-sociale degli operatori del Servizio Distrettuale per l'Affido Familiare e dell'Equipe territoriale anche in collaborazione con il Terzo settore;
- mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e sanitaria usufruendo, se necessario, del supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi istituzionalmente competenti;
- ad essere tutelati nella propria sfera di riservatezza;
- a ricevere il sostegno economico di cui all'art.del presente Regolamento;
- di essere ascoltati dal Tribunale per i Minorenni per tutte le decisioni che riguardano il bambino loro affidato e poter presentare memorie scritte al riguardo(art. 4 comma 5 bis e seguenti della Legge 184 del 1983 come modificata dalla legge n. 173 del 2015).

Gli affidatari hanno il dovere di:

- Accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- Osservare le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante;
- Mantenere, in collaborazione con gli operatori del Servizio Distrettuale e dell'equipe territoriale, rapporti con la famiglia di origine del bambino, tenendo conto delle modalità disposte con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- Assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del bambino in affido, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita ed informare tempestivamente il servizio referente;
- Assicurare la massima discrezione riguardante la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- Assicurare rapporti con il Tutore o con il Tutore volontario.

Art. 8 - Terzo Settore, formazioni sociali e cittadini

La Legge n. 184/83, nell'affidare la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare ai Servizi Sociali Territoriali, prevede la possibilità della collaborazione tra questi, il Terzo settore e le reti e le Associazioni familiari: gruppi di famiglie volontarie aggregate, caratterizzati dalla spinta all'accoglienza di bambini in difficoltà e al sostegno della famiglia.

I rappresentanti del Terzo Settore partecipano al Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare.

La Regione Lazio riconosce e valorizza un preciso spazio di collaborazione con il privato sociale e il Terzo Settore, le reti e tale collaborazione è formalizzata anche attraverso specifici protocolli di intesa per le attività di:

- Informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;
- Confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento nelle famiglie;
- Accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare;
- Promozione delle reti di famiglie e della solidarietà familiare;
- Progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini;
- Promozione di attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia.

Art. 9 - Autorità Giudiziaria, esercenti la responsabilità genitoriale, Tutore

Lo scopo del presente Regolamento è di facilitare il raccordo tra il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare e tutti gli attori del percorso di affidamento familiare, garantendo forme di comunicazione e di informazione reciproca, per coordinare ed orientare le rispettive azioni nel superiore interesse del bambino, con particolare attenzione alla conciliazione dei tempi delle procedure con le esigenze e i tempi del bambino e delle famiglie coinvolte.

A questo fine, nell'ambito dei percorsi di affidamento familiare, è assicurata la tempestiva interazione tra il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare e coloro che hanno la responsabilità della cura e

la rappresentanza del bambino: i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, nel caso in cui siano stati dichiarati decaduti, il Tutore.

I poteri del Tutore, quando il bambino tutelato è destinatario di un provvedimento di affidamento, vengono trasferiti agli Affidatari solo per l'esercizio legato agli aspetti ordinari della gestione del quotidiano, per es.: gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e sanitaria.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria necessari per la predisposizione ed attuazione del Progetto Quadro e del Progetto di affido è assicurata l'interazione del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare, nelle forme più adeguate, da eventualmente concordarsi con appositi protocolli, con il Giudice Tutelare, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.

Art. 10 - Regione Lazio

La Regione Lazio:

- Stabilisce, nell'ambito della programmazione finanziaria annuale dei Piani Sociali di Zona, l'ammontare del finanziamento da assegnare al Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare;
- Stabilisce la dotazione organica del S.D. per l'affidamento familiare, in modo da favorire la presenza di personale sociale, sanitario ed educativo, con formazione specifica e multidisciplinare;
- Implementa gli strumenti di rilevazione uniforme dei dati sull'Affido familiare in sintonia con il Sistema informativo Regionale e la Banca Dati Regionale sulle famiglie disponibili all'affidamento familiare e con il sistema nazionale di rilevazione dei dati;
- Programma l'organizzazione di eventi formativi e di supervisione rivolti ai diversi attori coinvolti nell'intervento per l'affidamento familiare;
- Esercita la funzione di monitoraggio dell'appropriatezza, della coerenza e dell'effettiva applicazione delle indicazioni sull'affidamento familiare stabilite con il Regolamento regionale adottando gli eventuali provvedimenti per la sua ridefinizione anche attraverso la consultazione dei tavoli regionali già istituiti o da istituirsi previsti nel Piano sociale regionale, al fine di assicurare spazi di confronto periodico tra le realtà attive nel settore, nonché predisporre gli eventuali documenti tecnici di applicazione del Regolamento regionale, anche riguardanti l'aggiornamento dei parametri del sostegno economico per l'affidamento familiare.

Art. 11 - Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare

Il servizio Distrettuale per l'affidamento familiare ha funzioni di coordinamento dell'Equipe dei Servizi Sociali integrata con il personale dei competenti servizi ASL.

Il Servizio Distrettuale si avvale di:

- Un coordinatore dell'Ufficio di Piano;
- Operatori dei comuni che fanno parte dell'Equipe territoriale;
- Operatori del Servizio Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva (SMREE) dell'Azienda ASL facenti parte dell'Equipe;
- Rappresentanti delle Associazioni familiari e del Terzo settore che operano nel territorio Distrettuale.

Il compito del Coordinatore è quello di definire i criteri di partecipazione al Servizio Distrettuale tenendo conto delle specificità del territorio che rappresenta.

Il compito del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare è:

- La predisposizione del Piano Distrettuale dell'Affidamento familiare;
- La valorizzazione ed il raccordo funzionale con il Terzo settore e altri attori del territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto dell'affidamento familiare e con l'Equipe territoriale;
- La promozione della cultura dell'affidamento familiare;
- Il reclutamento delle famiglie affidatarie;
- L'organizzazione di percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie affidatarie;
- La responsabilità di essere il riferimento delle comunicazioni per l'Autorità Giudiziaria;
- La gestione della Banca Dati dell'Affidamento familiare;

- Il miglioramento delle competenze dell'Equipe territoriale attraverso azioni formative e di supervisione degli operatori;
- L'erogazione del sostegno economico alle famiglie affidatarie;
- L'eventuale regolamentazione integrativa e l'erogazione, nell'ambito dei parametri del presente Regolamento, del rimborso a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie affidatarie;
- Di fornire la documentazione statistica/finanziaria necessaria alla programmazione regionale;
- Di fornire il supporto e la consulenza sui Progetti Quadro e Progetti di affido per ogni bambino in affidamento familiare all'Equipe territoriale, come predisposto nel Piano Distrettuale dell'affidamento familiare.

Art. 12 – Equipe Territoriale

Il compito dell'Equipe territoriale, composta dal personale dei Servizi Sociali del territorio Distrettuale, integrate con il personale dei competenti servizi dell'ASL, è di:

- Individuare le situazioni di crisi familiare, che pongono esigenze di cura alternative alla permanenza in famiglia dei figli di minore età, eventualmente affrontabili attraverso l'affido;
- Effettuare la valutazione delle competenze genitoriali della famiglia di origine, del contesto familiare e della situazione del bambino;
- Predisporre il "Progetto Quadro" relativo alla famiglia del bambino e il "Progetto di Affidamento" con la definizione delle motivazioni, dei tempi degli interventi e degli obiettivi perseguibili per la modifica delle situazioni critiche all'interno delle famiglie di origine (art. 4, comma 3, legge n. 184 del 1983) ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di benessere del minore e del recupero della famiglia di origine;
- Attivare e curare, in coordinamento funzionale con il S.D. per l'Affidamento familiare all'Autorità Giudiziaria che lo ha disposto;
- Attivare il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare per l'individuazione della famiglia affidataria più idonea per il minore tenendo conto dell'ambito culturale e sociale di origine del bambino stesso (religione, abitudini, ecc.);
- Stipulare l'accordo con la famiglia affidataria sull'affidamento del bambino;
- Attuare gli interventi a sostegno del bambino, della famiglia d'origine, della famiglia affidataria stabiliti nel Progetto quadro e nel Progetto di affidamento;
- Assicurare il mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia di origine;
- Fornire al Servizio Distrettuale una relazione semestrale sull'andamento dell'affidamento del bambino, anche per i fini di aggiornamento della Banca dati;
- Affiancare il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare nell'elaborazione delle scelte strategiche e nel recepimento dei dati ad esso necessari per la programmazione;
- Collaborare con il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare alla realizzazione delle attività da esso indicate.

TITOLO II

Competenze ed organizzazione degli interventi di affidamento familiare

Art. 13 – Tipologie dell'affidamento familiare: etero/intra familiare

L'intervento di affidamento familiare si distingue in:

- a) **Affidamento etero familiare:** quando il bambino viene affidato a soggetti che non hanno legami di consanguineità con la famiglia d'origine;
- b) **Affidamento intra familiare:** quando il bambino viene affidato a parenti entro il quarto grado.

Anche nel caso dell'affido intra familiare, il Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare, attraverso l'Equipe territoriale, deve accertare che chi della famiglia si prenderà cura del minore abbia gli stessi requisiti richiesti per l'affidamento etero familiare.

I parenti disponibili ad un affidamento intra familiare sono coinvolti in percorsi di accompagnamento e sostegno come stabilito nel Progetto Quadro e nel Progetto di affido.

All'affidamento intra familiare si applicano gli interventi di protezione e tutela che il presente Regolamento disciplina.

Il sostegno economico all'affidamento del bambino è regolato dall'art. 17 del presente Regolamento.

Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte dei servizi sociali gli affidi intra familiari in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, affidino spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado e non si rilevino elementi di rischio e di pregiudizio.

Art. 14 – Tipologie dell'affidamento familiare: consensuale/giudiziale

L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente è definito in base allo status giuridico:

- a) **Consensuale**, disposto dall'Ente locale in attuazione dell'art. 4 della legge n. 184/1983, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il bambino non sia affidato a parenti entro il IV° grado, deve essere inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
- b) **Giudiziale**, disposto in attuazione di provvedimenti del tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il bambino ai sensi degli artt. 330 e ss. C.C.

Art. 15 – Modalità di intervento

L'affidamento familiare prevede le seguenti modalità di intervento:

- a) **Affidamento residenziale**: quando il bambino risiede o è collocato stabilmente con gli affidatari;
- b) **Affidamento diurno**: quando il bambino trascorre parte della giornata con gli affidatari e la sera ritorna nella sua famiglia d'origine;
- c) **Affidamento parziale**: quando il bambino trascorre solo un periodo di tempo dell'anno (es. fine settimana, i mesi estivi) definito con gli affidatari;
- d) **Affidamento di emergenza/ponte**: quando il bambino viene collocato in via d'urgenza in una famiglia affidataria per il tempo necessario a predisporre un progetto individualizzato da parte dell'Equipe territoriale istituzionalmente competente. Si tratta di affidamenti di durata breve: poche settimane nel caso degli affidamenti di emergenza, alcuni mesi, massimo un anno per gli affidi ponte;
- e) **L'affidamento di minori con particolari complessità**: quando il bambino, a causa di speciali bisogni di accudimento/educativi (MSNA, adolescenti, bambini con disabilità) deve essere collocato in un nucleo familiare a cui vengono richieste particolari competenze educative e di tempo;
- f) **Affidamento del nucleo mono genitoriale**: quando il bambino viene accolto con un genitore in abitazione autonoma presso o nella stessa abitazione di una famiglia di sostegno. Questa modalità di intervento ha la finalità di favorire il più possibile l'unità della famiglia rinforzando le competenze genitoriali e l'accompagnamento verso un percorso di autonomia;
- g) **Accompagnamento all'autonomia di neo-maggiorenni** in uscita da percorsi di affidamento familiare o di accoglienza in strutture o case famiglie.

Art. 16 – Progetto Quadro e Progetto di affidamento

Il "Progetto Quadro" definisce la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affidamento familiare, ma anche la precedente scelta relativa all'allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del bambino e della sua famiglia e che è comprensivo del "Progetto di Affidamento" familiare che descrive quali siano gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dello specifico percorso di affidamento familiare.

Il "Progetto Quadro" elaborato dall'Equipe territoriale in forma condivisa, riguarda l'insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi sono rivolti direttamente al bambino e alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare tra famiglia, bambino e comunità locale.

Il P.Q. comprende una parte descrittiva delle valutazioni diagnostiche e prognostiche riguardo la famiglia del bambino, una parte di definizione degli obiettivi, una di descrizione delle azioni che andranno intraprese, dei soggetti e delle responsabilità e dei tempi.

Nelle situazioni in cui è prevista l'attivazione dell'affidamento familiare il Progetto Quadro include uno specifico "progetto di Affidamento familiare" che contiene gli obiettivi socio educativi legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine e con i servizi; vengono inoltre definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la famiglia d'origine.

Il "progetto di affidamento familiare" contiene i dispositivi di supporto al minore, alla famiglia d'origine, al nucleo affidatario quali:

- Il servizio di educativa domiciliare;
- La partecipazione/attivazione di un gruppo di mutuo aiuto di genitori;
- L'attivazione di una famiglia di appoggio;
- La realizzazione di percorsi di cura e di sostegno individuali e di gruppo con operatori rivolti sia ai genitori che ai bambini/ragazzi;
- Le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzata all'inclusione e al benessere del minore a scuola;
- Supporto al percorso di autonomia per ragazzi quasi maggiorenni;
- Il sostegno e la facilitazione alla partecipazione ad attività sociali, culturali, sportive, artistiche, ecc;
- L'organizzazione e predisposizione di attività/incontri per la continuità degli affetti;
- L'attivazione di altre misure sociali di sostegno alla famiglia d'origine quali il Reddito di Inclusione.

Il Progetto Quadro e il progetto di Affidamento in esso contenuto sarà condiviso e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti (Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare, famiglia d'origine, famiglia affidataria, organismi del terzo settore e tutti gli altri servizi o associazioni eventualmente citati nel progetto) e sarà monitorato a cadenza trimestrale.

TITOLO III

Definizione dei contributi

Art. 17 – Sostegno economico

E' prevista l'erogazione del sostegno economico a favore dei soggetti affidatari da parte del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare per il bambino in affido o per il nucleo mono genitoriale affidato, nei limiti delle risorse programmate e autorizzate dalla Regione Lazio. Tale Sostegno è riconosciuto come forma di supporto alle aumentate esigenze del nucleo familiare affidatario derivanti dall'ingresso in famiglia del minore affidato.

Tale sostegno prescinde dal reddito della famiglia affidataria.

Per le diverse modalità di intervento di affidamento familiare di cui all'art. 15, sia per gli affidamenti etero che intra familiare, è prevista la seguente articolazione per il sostegno economico mensile:

- Affidamento residenziale: € 400,00
- Affidamento diurno familiare: € 200,00
- Affidamento parziale: sostegno proporzionale al periodo
- Affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo pieno: € 400,00 per il bambino + € 200,00 per il genitore accolto;
- Affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo part-time: € pro quota;
- Affidamento di minori con particolari complessità: €700-€ 1.000,00 da modulare sulla base dei requisiti di competenza e di tempo richiesto alle famiglie affidatarie.

Per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni il sostegno può essere aumentato nella misura del 25% delle suddette quote. Tale aumento è garantito nelle more dell'organizzazione distrettuale di un "corredo per l'affido" (passeggini, lettino, ecc.) da fornire in comodato d'uso alle famiglie affidatarie.

Per i bambini con gravi patologie sanitarie certificate il sostegno è pari a quello offerto alle famiglie che accolgono bambini con particolari complessità, in virtù delle aumentate esigenze che l'affido di tali bambini comporta.

In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo affidatario, l'importo del sostegno è erogato in modo uguale per ciascun bambino in affidamento.

Art. 18 – Ulteriori forme di sostegno alla famiglia affidataria

Su proposta dell'Equipe territoriale e con parere da parte del Servizio Distrettuale, per esigenze che non possono essere affrontate con i normali strumenti a disposizione dei nuclei affidatari, è prevista, nei limiti posti dal finanziamento regionale, la possibilità di usufruire di rimborsi economici per straordinarie avverrà esigenze del bambino in affido.

Il rimborso delle spese straordinarie avverrà dietro comprovata rendicontazione presentata dai nuclei affidatari che ne hanno fatta richiesta.

Il Distretto individua forme specifiche di facilitazione nell'accesso ai servizi e di agevolazioni economiche sulla base dell'ISEE della famiglia affidataria per i bambini in affidamento.

Art. 19 – Copertura assicurativa responsabilità civile

Il Distretto di residenza della famiglia d'origine del bambino stipula per ogni minore in affidamento familiare, una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengono o che egli stesso provochi.

Art. 20 – Conclusione dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto Quadro, nel rispetto della situazione e nell'interesse preminente del bambino.

Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, il Progetto Quadro stabilisce i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine, l'inserimento in una nuova famiglia o il percorso di autonomia per il neo maggiorenne o l'adozione.

L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il bambino. (rientro in famiglia, altra famiglia affidataria, famiglia adottiva, struttura di accoglienza/casa famiglia). In questo caso il bambino, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vanno adeguatamente preparate.

Distretto
Socio Sanitario LT 5